

Statuto e Regolamento

allegato all'atto costitutivo del 16/11/2006 dell' A.L.G.A.

I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Lavoratori Giudiziari e Affini", (semplicemente denominata con la sigla A.L.G.A.) il cui simbolo è rappresentato da un riquadro con all'interno raffigurato due foglie, una bilancia simbolo della giustizia, due stelle una dentro l'altra entrambe a sei punte, sei piccole stelle a cinque punte e la scritta A.L.G.A. ed all'esterno, intorno al riquadro stesso, la scritta "Associazione Lavoratori Giudiziari e Affini".

La sede sociale dell'A.L.G.A., in attesa di assegnazione di una sede più idonea ed adeguata, viene provvisoriamente eletta in Napoli alla via Giuseppe Testa n. 31/33.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

Art. 2. Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria (vedi art. 29).

Art. 3 - Scopo e finalità

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, carattere politico o religioso. Si propone di promuovere tutte quelle azioni volte al riconoscimento dei diritti dei lavoratori associati nonché al miglioramento, sia economico che professionale, della propria attività lavorativa; e per il perseguimento di tale scopo intende:

-) raccogliere in un progetto organico, fondato su principi di solidarietà e di giustizia sociale, le aspirazioni, i bisogni, le domande che nascono dalle istanze di base dei lavoratori giudiziari e affini;
-) assumere nella sua politica l'abolizione della separazione e dell'ingiustizia sociale tra i diversi ruoli dei lavoratori giudiziari e affini;
-) valorizzare le differenze, realizzare effettive pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i diritti personali;
-) promuovere attività di aggregazione sociale, ricreativa, del tempo libero e del turismo dei propri associati;
-) stipulare convenzioni atte a fornire tutte le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;
-) organizzare e/o partecipare nell'ambito dello scopo sociale, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, a convegni e manifestazioni culturali, anche nazionali, intese come strumento di valorizzazione delle energie, momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con il presente Statuto e con l'Atto Costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per le attività prestate, espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e idoneamente documentate.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti e/o di privati;
- c) donazioni e/o lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni e/o introiti derivanti da iniziative sociali.

Art. 5 – Divieto distribuzione introiti e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e tutti gli introiti conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

S'impone anche la gratuità delle cariche salvo rimborsi spese per attività svolte, in rappresentanza dell'Associazione, da parte del Consiglio Direttivo o di altre persone fisiche all'uopo delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Quota associativa e termini di pagamento

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo; è approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata direttamente ai soci.

Trascorsi quindici giorni dal termine di pagamento il Segretario sollecita, entro il termine massimo di altri quindici giorni, il pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo complessivo di più di trenta giorni rispetto al termine fissato, la procedura di esclusione del socio per morosità sarà automatica. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

III - I SOCI

Art. 7 - Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione tutti quei lavoratori giudiziari, pensionati, persone fisiche e/o giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interessi e scambi culturali, siano interessati alle attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo che per eventuali rimborsi autorizzati dal Consiglio Direttivo, come meglio specificato nei precedenti artt. 3 e 5 .

Sono previste le seguenti categorie di soci: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Sostenitori; d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e, salvo diverse indicazioni, sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione e che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione ed intendono sostenerla con una quota associativa superiore a quella versata dai Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota ma possono liberamente versarla entro i limiti che ritengono più opportuni. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art. 8 - Diritti del socio e diritto di voto

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto, relativamente all'Assemblea Straordinaria, può essere espresso trascorsi sei mesi dall'iscrizione nel libro dei soci.

Per ricoprire le cariche istituzionali è necessaria un'anzianità di iscrizione nel libro dei soci di almeno un anno.

Art. 9 - Doveri del socio

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti della stessa. Ciascun socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine fissato dall'art. 6 del presente Statuto, con esclusione dei Soci Onorari (vedi art. 7);
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio l'aspirante deve farne richiesta, anche verbale, al Presidente o Vice Presidente/i o Segretario del Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente al versamento della corrispondente quota associativa.

Per qualsiasi decorrenza dei termini fa fede la data di iscrizione nel libro dei soci.

Art. 11 – Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale (vedi art. 6);
- b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto e del regolamento nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;

c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e sui suoi Soci. Prima di procedere all'esclusione di un Socio, relativamente ai precedenti punti b e c, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La delibera di esclusione emessa dal Consiglio Direttivo diventa effettiva dopo quindici giorni dalla data di comunicazione. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione al Collegio dei Probiviri, se nominato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo costituito da un Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Tesoriere, un Segretario, un numero variabile di Consiglieri fissato dall'Assemblea (vedi art. 20). L'Assemblea, nel caso lo ritenga necessario, può provvedere a nominare un Collegio dei Revisori, un Collegio dei Probiviri ed, in generale, qualsiasi altro organo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

V – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo 8. Ad ogni associato, sia ordinario che sostenitore, è attribuito un voto. L'associato, sia ordinario che sostenitore, impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro associato ordinario o sostenitore, con delega scritta. Ad ogni associato è consentito di detenere una sola delega.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Pertanto ratifica le delibere del Consiglio Direttivo relative all'approvazione annuale del rendiconto contabile dell'Associazione e all'entità annuale delle quote associative nonché delibera:

- a) sull'approvazione di un eventuale ulteriore regolamento interno, stilato dal Consiglio Direttivo, non modificativo di quello integrato nello Statuto;
- b) sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, degli eventuali Collegi dei Revisori e/o dei Probiviri e di qualsiasi altro organo esecutivo ed operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali;
- d) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle eventuali modifiche del presente Statuto, con eccezione del presente articolo, che devono essere approvate dai tre quarti dei Soci Ordinari ed equiparati;
- b) sulla scadenza forzata, prima dei termini naturali, del Consiglio Direttivo;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altro locale facilmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto contabile nonché per la programmazione delle attività annuali dell'Associazione, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente (più anziano di età se più di uno). Possono richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche un terzo dei membri del Consiglio Direttivo oppure la metà dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente (più anziano di età se più di uno). Possono richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria anche l'eventuale Presidente del Collegio dei Revisori, la metà dei membri del Consiglio Direttivo, la metà dei Soci.

La convocazione, nella sua forma ufficiale, avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale; ma per una più agevole comunicazione può anche avvenire mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dall'Associazione nonché tramite avvisi "brevi manu" ovvero posta ordinaria o elettronica indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati.

L'avviso di convocazione, reso pubblico almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, dovrà indicare il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

Art. 17 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza, anche per delega, della maggioranza (metà più uno) dei Soci Ordinari ed equiparati iscritti e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, ma con la presenza obbligatoria, non per delega, di almeno tre membri del Consiglio Direttivo (tra cui il Presidente o un Vice Presidente e il Segretario). L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza, anche per delega, della maggioranza (metà più uno) dei Soci Ordinari ed equiparati iscritti e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita con la presenza, anche per delega, della maggioranza (metà più uno) dei Soci Ordinari ed equiparati iscritti, ma con la presenza obbligatoria, non per delega, di almeno cinque membri del Consiglio Direttivo (tra cui il Presidente o un Vice Presidente e il Segretario).

Art. 18 – Verbalizzazione

Presiede l'Assemblea il Presidente o, in sua sostituzione, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (se i Vice Presidenti sono più di uno, presiederà l'Assemblea il più anziano di età tra tutti o, comunque, tra quelli presenti all'Assemblea). Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 19 - Delibere Assembleari e maggioranze richieste

Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria possono deliberare validamente solo sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno) dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata (due terzi) dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega, tranne il caso previsto al punto "a" dell'art. 15 del presente Statuto in cui è prevista una diversa maggioranza qualificata (tre quarti). Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria possono avvenire o per alzata di mano o per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, salvo quelle per le quali sia richiesta la forma segreta da almeno cinque associati oppure dal Presidente per motivi di opportunità di segretezza (ad es. per quelle votazioni riguardanti persone fisiche).

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile che va da sette a ventuno consiglieri. Il suo mandato è annuale. Prima dell'elezione, l'Assemblea deve stabilire il numero dei Consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi ma è necessaria un'anzianità di iscrizione nel libro dei soci di almeno un anno (vedi art. 8).

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione e con una ulteriore votazione nel proprio seno, provvederà a nominare il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa; il Presidente, a sua volta, sceglierà i Consiglieri che ricopriranno le cariche di Vice Presidente/i del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa, di Tesoriere del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa e di Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa.

Tali nomine hanno durata annuale e sono rinnovabili. In caso di dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi Consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art. 21 - Presidente e Vice Presidenti

Al Presidente, al Vice Presidente (più anziano di età se più di uno) in caso di assenza temporanea del Presidente o al Vice Presidente espressamente delegato dal Presidente, spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vice Presidente (più anziano di età se più di uno), fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal/dai Vice Presidente/i e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte e sono rieleggibili. Essi tuttavia possono essere rimossi con decisione della maggioranza semplice (metà più uno) dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata (due terzi) dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente e/o Vice Presidente/i.

Art. 22 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto contabile del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato ed è rieleggibile. Può essere rimosso con decisione della maggioranza semplice (metà più uno) dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata (due terzi) dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 23 – Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione.

Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, previo parere favorevole del Presidente, e con l'accordo di tutto il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare apposite sedi distaccate operative di Soci, ognuna coordinata da un Responsabile referente, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell'Associazione. Tali sedi operative dovranno sempre rendere conto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato ed è rieleggibile. Può essere rimosso con decisione della maggioranza semplice (metà più uno) dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata (due terzi) dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 24 - Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo può dare mandato al Segretario di predisporre apposite sedi distaccate operative di Soci, ognuna coordinata da un Responsabile referente, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell'Associazione.

Ogni anno il Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea dei soci, stabilisce l'ammontare delle quote associative ed approva gli eventuali progetti di bilancio nonché il rendiconto finanziario ed economico.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o Vice Presidente (più anziano di età se più di uno) o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 25 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza semplice (metà più uno) dei Consiglieri e sono approvate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 26 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare e divulgare gli scopi e le finalità dell'Associazione e per sviluppare un rapporto più stretto con tutti gli associati e con tutti i lavoratori interessati, il Consiglio Direttivo stesso può provvedere, se fattibile, a far nascere e gestire in rete un sito web creato con appositi strumenti e canali informatici e telematici.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate, sintomo di buona creanza in rete, chiamate generalmente "Netiquette", che consistono in una sorta di galateo riguardante l'etica e le norme di buon uso dei servizi di rete. L'utilizzo di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Collegio dei Revisori dei Conti e sue funzioni

Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto dall'Assemblea dei soci, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato, nel proprio seno, Presidente e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Il Collegio rimane in carica per un anno ed i componenti sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio del primo candidato risultato non eletto. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Per la validità delle riunioni, convocate dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata, è necessaria la presenza totalitaria del collegio, e le delibere vengono prese a maggioranza semplice (metà più uno).

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità di eventuali depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

VIII – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 - Collegio dei Probiviri e sue funzioni

Il Collegio dei Probiviri, qualora venga eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato, nel proprio seno, Presidente (di regola si tratta del membro più anziano), e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica per un anno ed i componenti sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio del primo candidato risultato non eletto. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza totalitaria del collegio, e le delibere vengono prese a maggioranza semplice (metà più uno). Il Collegio si riunisce ogni qualvolta vengono sottoposte questioni al suo esame, su convocazione del Presidente, fatta anche in modo informale, purché almeno sette giorni prima della data fissata.

Il Presidente comunicherà per iscritto all'interessato o agli interessati le deliberazioni assunte, inviandone una copia, per conoscenza, al Consiglio Direttivo e mantenendo una copia agli atti dell'Associazione stessa.

Il Collegio dei Probiviri interpreta e risolve dubbi di interpretazione dello Statuto e dei regolamenti e risolve, senza formalità di procedura, quale amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi, che possa sorgere tra i soci fra di loro, e tra questi e qualsiasi organo dell'associazione.

IX – NORME FINALI

Art. 29 – Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a sette oppure su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede a stabilire la destinazione del patrimonio sociale che, comunque, verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, commi 190, 191 e 192 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Bilancio e Rendiconto Contabile

L'esercizio contabile dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno. Va redatto annualmente dal Tesoriere il rendiconto contabile del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il primo semestre dell'anno successivo. L'eventuale richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 31 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si osservano le norme del codice civile e codice di procedura civile vigenti nonché le disposizioni delle altre leggi in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.